

COMMISSIONE MISTA PER LE QUESTIONI INERENTI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PROTOCOLLO D'INTESA NELLA MATERIA PENALE RELATIVO AL TRIBUNALE ED AL GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA VIGENTE CON DECORRENZA 01.01.2023

Nella stesura del presente protocollo e del suo successivo aggiornamento datato 20.12.2022, vigente con decorrenza 01.01.2023, in primo luogo si è ritenuto di condividere l'assunto secondo il quale il buon funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenti condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e per la concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa nel processo penale.

Di qui l'avvertita esigenza di individuare e promuovere l'adozione, laddove possibile, di prassi concordate in grado:

- da un lato, di favorire un puntuale e tempestivo riconoscimento del "beneficio", al fine di consentire una immediata ed efficace instaurazione dell'assistenza difensiva,
- dall'altro, di accelerare i tempi di liquidazione delle competenze professionali, anche attraverso l'individuazione di procedure semplificate di accertamento degli onorari, condivise dal Foro e dai Giudici, mediante l'introduzione di modulistica uniforme.

Se tali obiettivi fossero raggiunti si otterrebbe il risultato di valorizzare l'operato del professionista che assiste i non abbienti, nel convincimento che anche attraverso il miglioramento delle prassi in materia di ammissione e liquidazione possa trovare effettiva realizzazione il diritto di difesa tutelato dalla Carta costituzionale.

Resta fermo il principio generale in forza del quale le parti processuali tutte sono libere di discostarsi dalle raccomandazioni del presente protocollo, fornendo in tal caso adeguata motivazione.

QUESTIONI ATTINENTI ALL'AMMISSIONE

Questioni in materia di individuazione del richiedente ed elezione del domicilio.

L'istanza potrà essere presentata direttamente dall'interessato, il quale, ai sensi dell'art. 38 comma 3 DPR 28.12.2000 n. 445, richiamato dall'art. 78 del Testo Unico anche in materia di patrocinio a spese dello Stato, dovrà apporre la sottoscrizione direttamente in presenza del cancelliere ovvero potrà depositarla, già sottoscritta, allegando copia fotostatica di documento di identità (in tal caso la sottoscrizione dovrà essere autenticata dal difensore).

Lo stesso difensore potrà presentare l'istanza, sottoscritta dall'interessato ed autenticata dal professionista.

Si deve ritenere che i soggetti sedicenti, rispetto ai quali non sussista alcuna possibilità di certa attribuzione di identità, non possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che i loro difensori potranno eventualmente ricorrere, laddove ne sussistano le condizioni, alle procedure di cui agli artt. 116 e 117 DPR 115/2002 per ottenere il pagamento del compenso.

Si ricorda che nell'istanza **deve essere indicato**, a pena di inammissibilità, il **codice fiscale** dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare di riferimento (art. 79 lett. b D.P.R. n. 115/2002).

Gli stranieri comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti: vedasi sopra) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi con residenza nel territorio italiano potranno indicare, **in luogo del codice fiscale**, i dati di cui all'art. 4 lett. a) del DPR n. 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n.144; Cass Pen Sez. IV 10.3.2003 n. 2684).

Il possessore di documento di identità che risulti cancellato dall'anagrafe può presentare il documento in questione a corredo dell'istanza, specificando, tuttavia, che è soggetto senza fissa dimora. In tale caso è ovviamente fondamentale che il soggetto elegga idoneo domicilio per le notifiche relative alla procedura del patrocinio a spese dello Stato.

Il beneficio del patrocinio in favore dei non abbienti è riconosciuto, ricorrendo le condizioni reddituali, anche al cittadino straniero, sia o non residente in Italia, in quanto il requisito della residenza nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 90 DPR 115/2002 per l'ammissione ad esso, è riferibile solo all'apolide (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 10805 del 202/2002). In altri termini, la condizione per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato da parte dell'apolide è rappresentata dalla propria residenza nel territorio italiano.

Si osserva, infine, come **l'elezione di domicilio effettuata nel procedimento incidentale** operi pacificamente anche nel procedimento principale in cui il beneficio è richiesto, con la conseguenza che le notificazioni relative a tale procedimento dovranno essere effettuate al suddetto domicilio (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 11792 del 10/02/2009 Cc. dep. 17/03/2009, Rv. 243204). Al fine di evitare, dunque, l'estensione di tale elezione al procedimento principale, che potrebbe, da un lato, generare per l'Autorità procedente problemi in relazione alla notificazione di avvisi (si pensi all'ipotesi in cui, contestualmente alla presentazione da parte del difensore dell'istanza di ammissione nella cancelleria del Giudice, il PM debba effettuare notifiche) e, dall'altro, risultare pregiudizievole del diritto dell'imputato alla effettiva conoscenza degli atti del processo, sarà opportuno che la richiesta di effettuare le comunicazioni relative al procedimento incidentale presso lo studio del difensore, frequentemente contenuta nell'istanza, sia accompagnata dalla **espressa esclusione dell'operatività dell'art. 161 c.p.p.** (ad es.: Ferma l'elezione di domicilio nel procedimento principale, dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura di patrocinio a spese dello Stato presso...).

I medesimi requisiti sono inoltre prescritti laddove il richiedente l'ammissione sia la persona offesa dal reato. Laddove la persona offesa sia minorenni, l'istanza deve essere sottoscritta dal titolare della responsabilità genitoriale, ovvero dal curatore speciale nominato, e gli effetti decorrono, come sempre, dalla data di presentazione dell'istanza.

L'istanza di ammissione dovrà essere depositata presso la cancelleria patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Alessandria o inviata per posta al Tribunale di Alessandria, via Cardinal Massaia 2/A o tramite PEC all'indirizzo patrocinio.tribunale.alessandria@giustiziacert.it;

Le istanze di competenza del Giudice di Pace dovranno essere depositate, o spedite, presso le rispettive sedi in Alessandria, Acqui Terme e Tortona ovvero tramite PEC gdp.alessandria@giustiziacert.it; gdp.acquiterme@giustiziacert.it; gdp.tortona@giustiziacert.it.

In udienza può soltanto essere formulata la riserva orale dell'interessato, ai sensi dell'art.109 d.P.R. 115/2002 (e gli effetti sono subordinati alla presentazione dell'istanza entro i 20 giorni successivi).

Questioni in materia di indicazione del reddito.

Quanto all'individuazione della soglia di reddito in relazione al nucleo familiare di riferimento, si è condivisa la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, nel valutare il reddito familiare complessivo, si ha riguardo non solamente alla famiglia anagrafica ma anche al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuta condivisibile, infatti, la ratio delle decisioni volte ad ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica "effettiva" del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica).

In particolare, circa la valutazione di situazioni di mutua assistenza derivanti dalla convivenza di fatto, con specifico riferimento al convivente *more uxorio*, la Corte di Cassazione ha stabilito che "per la individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli

altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio"; in quest'ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto" (Sez. 4, Sentenza n. 19349 del 17/02/2005 CC. dep. 20/05/2005, Rv. 231357).

Si è rilevato, tuttavia, che le dichiarazioni devono fare riferimento al nucleo familiare di fatto solo ove il rapporto di convivenza sia esistente nel periodo preso in considerazione dalla legge (anno precedente ed anno in corso).

Lo stato di detenzione di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico, pur protratto nel tempo, non interrompe il rapporto di convivenza familiare (a tutti gli effetti).

E' stata invece considerata non necessaria la autocertificazione, da parte dei conviventi, del reddito dagli stessi percepito.

La nozione di reddito deve essere intesa in senso ampio, poiché l'art. 76 del DPR 115/2002, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al "*reddito imponibile ai fini dell'imposta personale ... risultante dall'ultima dichiarazione*", bensì anche ai "*redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva*". La Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato che "*nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga; anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.*". Se ne deduce che qualsiasi introito che l'istante percepisca con caratteri di non occasionalità confluisce nel formare il reddito personale (non quello aggiuntivo dei familiari conviventi), ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell'art. 76 DPR 115/2002.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, pertanto:

- **il reddito deve essere indicato "in positivo"**, non essendo sufficiente l'indicazione generica di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio;

- **il richiedente non potrà limitarsi ad indicare "reddito zero"**, ma dovrà indicare, sinteticamente, i mezzi di sussistenza (aiuti, erogazioni di amici, parenti o enti di sussistenza, tutti nominativamente indicati), conformemente all'indirizzo della Suprema Corte secondo cui "*non merita accoglimento l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, pur attestando l'assenza in capo al richiedente di fonti dirette di reddito, non specifichi l'ammontare di erogazioni, di cui si da alto genericamente, provenienti, a titolo di sostegno economico, dalla famiglia dello stesso*" (cfr. Cass. sez. 4, Sentenza n. 2616 del 20/10/2010 Cc. (dep. 26/01/2011) Rv. 249325): sarà quindi necessario indicare da dove l'istante tragga i mezzi di sostentamento.

Si è ritenuto inoltre opportuno - al fine di evitare prevedibili revoche - che la dichiarazione circa il mancato superamento della soglia di reddito ostativa alla concessione del beneficio sia effettuata con riferimento all'anno fiscale precedente a quello nel corso del quale si chiede l'ammissione, come richiesto espressamente dall'art. 79 lett. d) del TU. 115 del 2002.

Le Parti hanno concordato che i redditi da indicare nell'istanza di ammissione siano quelli relativi all'ultima dichiarazione dei redditi depositata ovvero, se non ancora depositata o non è ancora scaduto il termine per il suo deposito, quella dell'anno immediatamente precedente. La giurisprudenza di legittimità più recente ha peraltro affermato l'inammissibilità dell'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, escludendo espressamente che la stessa possa essere integrata: cfr. Cass. Pen. Sez. 4 sent. n. 29458/2020 che - dopo aver richiamato, in parte motiva, il consolidato orientamento secondo cui il reddito rilevante, ai fini della presentazione dell'istanza, è quello relativo "all'annualità per la quale sia già scaduto il termine per la dichiarazione reddituale" - ha concluso affermando che "*in tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile l'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per*

assicurare la difesa del non abbiente, né la stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, permanendo, in ogni caso, la possibilità di presentare una nuova istanza adeguata-mente formulata e documentata”.

E' altresì opportuna l'indicazione se l'istante o altro soggetto del proprio nucleo familiare sia titolare di beni immobili o mobili registrati, titoli, rendite od accantonamenti su conti correnti, con l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dall'eventuale precedente comunicazione di variazione.

Circa la valutazione di eventuali redditi illeciti percepiti dal richiedente, si è ritenuto di condividere la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui *"nella valutazione del possesso da parte dell'istante dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tenersi conto di tutti i redditi leciti e illeciti percepiti dallo stesso, compresi quelli ricavati dalla vendita di beni pervenutigli a seguito di successione ereditaria"* (Sez. 4, Sentenza n. 38486 del 17/09/2008 Cc. dep. 09/10/2008, Rv. 241225).

L'istanza deve essere completa: in caso di mancato inserimento dei dati richiesti questa verrà ritenuta inammissibile, senza possibilità d'integrazioni (cfr., ex plurimis, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 7973 del 11/02/2021, secondo cui *"in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa"*).

Non possono essere considerate ammissibili le istanze che contengano indicazioni reddituali quali l'ISEE; "reddito zero", omettendo d'integrare tale dicitura con congrue indicazioni sulle concrete modalità di reperimento dei mezzi di sussistenza; omessa indicazione dei redditi percepiti in nero.

Il richiedente dichiarerà se abbia riportato condanne con Sentenze divenute irrevocabili per i reati indicati nell'art. 76 comma 4 bis del DPR n. 115/2002.

Si è messa in evidenza la difficoltà di valutazione dei redditi illeciti e, in relazione alle concrete modalità di individuazione e valutazione, si è ritenuto:

- che i reati cui possono essere collegate presunzioni di reddito "sopra soglia" emergenti dal certificato del Casellario possono essere presi in considerazione e valutati liberamente dal giudice ai sensi dell'art. 96 comma 2 T.U. 115 del 2002, purché incidenti rispetto ai redditi conseguiti nel periodo cui l'istanza deve riferirsi,
- per quanta riguarda i redditi che si può presumere originino dai fatti contestati nel giudizio in corso si rileva, per quanta occorre, che l'indagato/imputato non ha l'obbligo di dichiarare "contra se", relativamente a (eventuali) redditi illeciti riconducibili ai fatti del processo in corso;
- per quanta attiene ai redditi cc. dd. "in nero", l'istante sarà tenuto ad indicare i dati anagrafici del soggetto che ha erogato le somme.

Per individuare il reddito si fa riferimento al reddito imponibile (nel quale sono ricompresi anche i redditi derivanti dalla proprietà di immobili) e vanno computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi esenti da tassazione e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.

Si rileva, da ultimo, che la Corte costituzionale (sentenza n. 139 del 16 aprile 2010) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, DPR 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui, stabilendo che il reddito dei soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. La Corte, pur dando contezza del lodevole intento perseguito dal legislatore di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose prevalentemente riconducibili alla criminalità organizzata, possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale ai «non abbienti» - ha tuttavia ricordato che la presunzione assoluta del

possesso di un reddito superiore a quello minima previsto dalla legge, non consentendo la prova del contrario, oltre a rendere inutili e irrilevanti eventuali indagini del giudice, è irragionevole in quanto preclude la prova contraria.

In relazione ai cittadini extracomunitari è richiesta la certificazione dell'autorità consolare e, al proposito, si è preso atto della giurisprudenza della Corte di Cassazione che richiede, in aderenza alle osservazioni espresse dalla Corte Costituzionale in argomento, che siano indicati in tali attestazioni elementi concreti che consentano verifiche in positivo (v. sul punto Sez. 3, Sentenza n. 38718 dei 01/07/2004 Cc. dep. 04/10/2004, Rv. 229605: "*In tema di gratuito patrocinio richiesto dallo straniero, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per se idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'indicazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli*").

Si ritiene poi che la prova della impossibilità a presentare la documentazione consolare richiesta ai sensi dell'art. 79 comma 2 del TU.115 del 2002 - che abilita l'autocertificazione ai sensi dell'art. 94 dello stesso testo - possa essere integrata dalla documentazione della richiesta inoltrata all'autorità consolare e dal decorso di un termine congruo per la risposta, individuato in 30 giorni dalla ricezione della richiesta (a mezzo PEC o raccomandata).

QUESTIONI IN MATERIA DI PATROCINIO NELLA DIFESA D'UFFICIO

Principio generale che disciplina la materia, con riguardo alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore d'ufficio, è quello secondo cui l'obbligo di retribuire il predetto difensore gravi sul soggetto che si sia avvalso della sua opera (ai sensi dell'art. 369 bis, secondo comma, lett. d), c.p.p. e dell'art. 103 DPR n. 115/2002). Peraltro, l'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 prevede un intervento surrogatorio o anticipatorio dello Stato che, allo scopo di assicurare effettività al diritto di difesa, è inteso a garantire il pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, da liquidare nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del citato DPR (vale a dire nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato), risultando subordinate al preventivo esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale e, quindi, alla condizione che il difensore sia nell'impossibilità di ottenere il pagamento da parte del suo cliente/debitore (nello stesso senso l'art. 31 disp. att. c.p.p. stabilisce che l'attività del difensore di ufficio debba essere "in ogni caso" retribuita). Al riguardo, si ritiene che il difensore d'ufficio richiedente debba allegare all'istanza ex art. 116 d.p.r. 115/2002 il provvedimento di condanna, l'esito degli accertamenti patrimoniali, la visura della conservatoria dei Registri Immobiliari, la visura P.R.A., il certificato di svolgimento dell'attività lavorativa (certificato storico del Centro per l'Impiego o l'I.N.P.S.), l'accertamento presso il Ministero delle Finanze finalizzato a verificare la titolarità di conti correnti. Solo nel caso in cui l'indagato/imputato risulterà percettore di redditi o titolare di beni pignorabili, sarà necessario fornire la prova dell'infruttuoso esperimento di azione esecutiva mediante precetto e conseguenti atti esecutivi.

Quanto alla questione attinente alle **spese sostenute dal difensore di ufficio per la procedura di tentato recupero del credito professionale**, la Commissione prende atto dell'esistenza del contrasto giurisprudenziale in materia. A fronte di alcune sentenze della Suprema Corte che hanno ritenuto non dovuta la liquidazione di tali spese (Cass. 14441/2006), altro orientamento ritiene che il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti del proprio assistito ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, abbia diritto alla liquidazione delle relative spese, essendo il conseguimento dei diritti e onorari di difesa subordinato all'attività recuperatoria predetta (Cass., Sez. III, sent. del 10.7.2007, n. 37406).

Nell'ottica di ridurre il contenzioso in un contesto giurisprudenziale oscillante in materia, la Commissione, pur conscia che la questione afferisce all'interpretazione della legge demandata a ciascun Giudice, propone di liquidare al difensore, che nell'istanza dichiara di aderire ai parametri del presente Protocollo, una liquidazione standard, comprensiva di compenso e spese che, in linea con i parametri tariffari medi previsti per la liquidazione del compenso nelle procedure di ingiunzione, si indica nella misura onnicomprensiva di 450,00 € a titolo di rimborso forfettario, oltre C.P.A., I.V.A

(se dovuta) e spese generali nella misura forfettaria del 15%, salvo il caso in cui l'importo del credito vantato dal difensore sia inferiore a tale cifra (principio ex art. 91 u.c. c.p.c.).

Si ricorda che la procedura per il tentativo di recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti, è esente da bolli, imposte e spese (art. 32 disp. att. C.p.p.). Per fruire della esenzione in relazione alle attività richieste all'ufficiale giudiziario è necessario che specifichi espressamente la propria richiesta di esenzione in relazione al recupero di crediti professionali quale difensore d'ufficio.

Ai fini che interessano, resta inteso che la liquidazione forfettaria in parola è subordinata alla condizione che il difensore dimostri, mediante produzione di idonea documentazione, l'avvenuto esperimento con esito infruttuoso delle procedure di recupero del credito. Resta altresì inteso che, al fine di evitare ingiustificati esborsi a carico dell'Erario, non si procederà alla suddetta liquidazione nelle ipotesi in cui l'esperimento di tali procedure sia stato promosso nonostante l'assistito si trovasse fin dall'inizio nelle condizioni per essere ritenuto soggetto irreperibile di diritto o di fatto nei termini di cui meglio in seguito.

Per il caso in cui, invece, il professionista - nominato difensore d'ufficio - abbia prestato la propria attività in favore di **indagato, imputato o condannato dichiarato irreperibile (di diritto)**, il disposto di cui all'art. 117 d.P.R. n. 115/2002 introduce la necessità di un intervento surrogatorio ed anticipatorio dello Stato di carattere immediato, in quanto non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito (la cui previsione, in effetti, è contenuta esplicitamente solo nel disposto dell'art. 116 DPR n. 115/2002 e non anche in quello del successivo art. 117 e la cui assenza, nella disposizione da ultimo citata, non può ritenersi casuale, rispondendo tale precisa scelta legislativa alla ratio di evitare di imporre al difensore d'ufficio l'irragionevole onere dell'esperimento di procedure che, in ragione della condizione di irreperibilità del soggetto, sarebbero inutilmente dispendiose: Cass., Sez. IV, sent. del 20.12.2007 n. 5773, rv. 239034).

Ciò detto, quanto alla **nozione di irreperibilità** di cui all'art. 117 d.P.R. n. 115/2002, la Commissione ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione che equipara alla irreperibilità di diritto (tale da presupporre un formale provvedimento reso dall'Autorità Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, del giudizio o, in sede di esecuzione, dopo la condanna), quella condizione di irreperibilità del patrocinato che afferisce ad una situazione di fatto di sostanziale non rintracciabilità del soggetto stesso: condizione che, pur indipendente da una pronuncia processuale, è tale da impedire di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (Cass., Sez. IV, sent. del 17.10.2007 n. 4153, rv. 238665; Cass., Sez. IV, sent. del 22.10.2008 n. 46392, in motivazione).

Resta salva l'ipotesi in cui il soggetto interessato, nonostante il formale provvedimento dell'A.G. e prima dell'attivazione del recupero del credito ex art. 117 TU 115 del 2002, sia divenuto successivamente reperibile e ciò risulti *ex actis* da concreti ed univoci elementi posti a disposizione del Giudice e, dunque, anche a conoscenza del difensore interessato alla liquidazione dei compensi (Cass., Sez. IV, sent. del 22.10.2008, n. 46392, rv. 242309). In tale caso, ovviamente, la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio è subordinata al fatto che quest'ultimo dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Quanto, invece, alla individuazione in concreto dei **criteri utili per identificare la situazione di irreperibilità di fatto**, la Commissione (sul presupposto che al difensore incomba l'onere - laddove ragionevolmente esigibile - di esperire un minimo di ricerche volto al rintraccio dell'assistito, a mezzo di accertamenti tramite anagrafe o ufficio stranieri della Questura e D.A.P.) ha preso in esame in esame le seguenti situazioni:

- nel caso di soggetto italiano che abbia una residenza, occorrerà - da parte del difensore che intenda richiedere la liquidazione dei compensi avvalendosi della disciplina dell'art. 117 d.P.R. n. 115/2002 - mettere in moto, in seguito alla notificazione con esito negative dell'atto di costituzione in mora precedentemente inviato presso la predetta residenza, una verifica anagrafica, all'esito della quale il soggetto potrà essere considerato irreperibile di fatto qualora dovesse risultare

irrintracciabile anagraficamente ovvero emigrate per luogo sconosciuto. Pertanto, il difensore dovrà allegare alla propria istanza di liquidazione un certificato anagrafico storico rilasciato dall'Ufficio anagrafe dell'ultima residenza nota. Analogamente, il soggetto dovrà essere considerato irreperibile di fatto nell'ipotesi di mancata notifica della raccomandata con cui è stata intimata la messa in mora (ossia nel caso in cui la raccomandata di notificazione dell'atto a mezzo del servizio postale sia tornata al mittente per essere il destinatario risultato sconosciuto o trasferito per ignota destinazione). Qualora invece, dalle ricerche anagrafiche avviate con le modalità di cui sopra, il soggetto risulti emigrato verso altro comune, le ricerche andranno ripetute presso il nuovo comune;

- nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso terzi, occorrerà valutare se si possa o meno ragionevolmente ritenere il soggetto dimorante nel luogo di elezione: invero, mentre nella prima ipotesi (soggetto ragionevolmente dimorante nel luogo di elezione) dovrà essere attivata la procedura per il recupero del credito professionale prevista dall'art. 116 d.P.R. n. 115/2002, nella seconda ipotesi (soggetto ragionevolmente non dimorante nel luogo di elezione di domicilio) il patrocinato potrà essere considerato irreperibile qualora non venga rintracciato presso la residenza anagrafica. In tale ultimo caso il difensore non dovrà attivare la procedura per il recupero del proprio credito professionale, di assai improbabile realizzazione. Analogamente, nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso il difensore (dovendo ovviamente escludersi che il patrocinato possa ritenersi dimorante nel predetto luogo); il soggetto si considera irreperibile di fatto, qualora anche in tal caso non venga rintracciato presso la residenza anagrafica;

- nel caso in cui il difensore domiciliatario sia diverso dal difensore d'ufficio quest'ultimo dovrà produrre una dichiarazione del primo difensore che attesti di non avere più contatti con l'assistito;

- nel caso di persona straniera extracomunitaria è onere del difensore, al fine di considerare irreperibile di fatto il predetto soggetto e, dunque, prima di richiedere il compenso con la procedura ex art. 117 d.P.R. citato, ricercare l'imputato a mezzo accertamenti tramite l'Ufficio immigrazione della Questura;

- è in ogni caso necessario richiedere al D.A.P., in ambito nazionale, se il soggetto risulti detenuto presso Istituti Carcerari dello Stato.

Nel caso di persone straniere comunitarie andrà seguita la procedura prevista per i cittadini italiani.

QUESTIONI ATTINENTI ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Richiesta e liquidazione: aspetti interpretativi e predisposizione di modelli

La Commissione ha ritenuto di predisporre modelli per la liquidazione degli onorari di cui al DPR n. 115/2002.

Tali modelli contengono una griglia che consente di precisare in modo più articolato e veloce le richieste dei Difensori e le decisioni dei Giudici.

Gli importi finali indicati nei modelli sono già decurtati di un terzo, in virtù di quanto disposto dall'art. 106 bis. TU. n.115/2002: "*Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo*".

I criteri che devono orientare la scelta tra i diversi parametri sono quelli specificatamente indicati al 1° comma dell'art. 12 del D.M. n.55/2014, vale a dire, in sintesi, l'importanza e la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, l'esistenza di contrasti giurisprudenziali, l'urgenza della prestazione e l'esito ottenuto, avuto anche riguardo alle conseguenze civili. Si dovrà tenere conto, inoltre, del numero delle udienze e del tempo di durata delle stesse.

Quanto alle singole attività, si ritiene che quando il loro numero risulti straordinario, sulla base di dati d'esperienza, rispetto alla complessità del processo, sarà onere dell'avvocato motivarne

sinteticamente la ragione e, con essa, l'importo per la singola fase conseguentemente individuate.

Il compenso per il quale è richiesta la liquidazione è comprensivo di ogni **attività accessoria**, cioè accessi agli Uffici, oneri ed incombenze amministrative o fiscali, le corrispondenze e le sessioni anche con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori. Le spese di trasferta sono richieste e liquidate in aggiunta (ex arti. 15 e 27¹ D.M 55/14) purché il difensore sia iscritto nell'elenco avvocati del distretto di corte d'appello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente; se invece il difensore è iscritto in elenco di altro distretto, non sono dovute (come statuito dall'art. 82, comma 2. TU. 115/2002).

L'art. 2, comma 2, del D.M. n.55/14 ha reintrodotto il pagamento di una somma per **rimborso spese forfetarie** "... di regola nella misura del 15% del compenso totale", oltre alla liquidazione delle **spese vive** effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico, documentate con l'allegazione degli originali delle relative ricevute (spese postali, pedaggi autostradali ecc.).

La Suprema Corte ha ritenuto che le **attività difensive interamente prestate quando era in vigore il precedente sistema** devono essere trattate facendo ricorso alle tariffe abrogate. Diversamente, qualora l'attività difensiva si sia sviluppata tanto nel periodo in cui erano in vigore le vecchie tariffe quanta dopo il D.M. 140 del 20 luglio 2012, ovvero dopo il D.M. 55 del marzo 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, in vigore dal 3 aprile 2014), la liquidazione dovrà essere effettuata in ossequio al principio del *tempus regit actum* e dunque soltanto in relazione ai nuovi parametri. Per le attività concluse dopo l'entrata in vigore del D.M. 147/22, vigente dal 23 ottobre 2022, si applicheranno i nuovi parametri indicati nella modulistica allegata.

L'art. 83, comma 2, d.P.R. n.115/2002 stabilisce che "*La liquidazione [degli onorari e delle spese] è effettuata ai termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto...*".

Presentazione della richiesta di liquidazione

Al fine di evitare gli inconvenienti relativi alla ricerca dell'incarto processuale e per ottimizzare i tempi e la facilità di liquidazione, sarà cura ed onere dei legali depositare tramite SIAMM l'istanza di liquidazione relativa all'attività prestata nella fase processuale conclusa.

Si precisa che, per ciascuna fase, dovrà essere presentata autonoma istanza di liquidazione all'autorità giudiziaria competente.

Nel comune interesse ad una rapida definizione della procedura di liquidazione dei compensi, si ricorda come sia onere del difensore, allorquando non deposita la propria nota contestualmente alla discussione finale, allegare copia degli atti da cui desumere l'attività svolta, in relazione alla quale richiede la liquidazione.

A fortiori detta regola di comportamento dovrà essere puntualmente osservata allorquando si richieda la liquidazione di note relative ad attività svolte nella vigenza della precedente disciplina delle tariffe forensi, posto che in tal caso il Giudice dovrà operare una valutazione per singola voce del vecchio tariffario e non per fasi, per cui risulta assolutamente indispensabile che il Giudice disponga di copia degli atti che consentano di apprezzare la singola voce richiesta. L'istanza del difensore dovrà precisare, se redatta in ossequio alla normativa in vigore prima del D.M. n. 55/2014, a quale Decreto Ministeriale faccia riferimento.

I difensori che intendono richiamare le disposizioni del presente protocollo sono invitati a richiamare direttamente le ipotesi delle tabelle standardizzate che seguono.

Liquidazione al difensore della parte civile

In merito alla liquidazione del compenso al difensore della parte civile ammessa al

¹ Art. 27 DM 55/2014: per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio

patrocinio a spese dello Stato, si ritiene che dall'art. 110 comma 3 TU. 115/2002, nonostante l'infelice formulazione che sembrerebbe rendere possibile una interpretazione "a contrario", si debba invece ricavare il principio generale che il difensore della parte civile ammessa al beneficio ha sempre il diritto di ottenere il pagamento solo e soltanto dallo Stato e che l'imputato, se viene condannato al pagamento delle spese legali della parte civile ammessa, debba sempre versarle solo e soltanto allo Stato, sia o non sia egli a sua volta ammesso al beneficio.

Il Giudice, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di difesa della parte civile, dovrà dal canto suo e nel dispositivo indicare l'esatto importo e disporre il pagamento a favore dello Stato, liquidando al contempo ed espressamente la medesima somma al difensore di parte civile.

La nota spese presentata all'esito della discussione nel merito dovrà dunque contenere **espressa menzione che la stessa è redatta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 110 DPR n. 115/2002**, con richiesta che in caso di condanna:

1) l'imputato venga condannato al pagamento in favore dello Stato delle spese in quella sede determinate;

2) che le stesse siano, sempre nel dispositivo, liquidate a favore del professionista che ha rappresentato la parte civile.

Qualora vi sia stata la condanna dell'imputato al pagamento in favore dello Stato e la determinazione delle spese per l'assistenza della parte civile nei termini ricordati, il difensore di quest'ultima dovrà in seguito presentare, tramite SIAMM, copia del dispositivo della sentenza contenente la relativa statuizione, con richiesta di dare corso al pagamento.

In caso di mancata liquidazione in sentenza dell'onorario al difensore (per assoluzione dell'imputato o per altra ragione), il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà presentare ordinaria richiesta di liquidazione per l'importo già indicato in nota spese, allegando quest'ultima per il dettaglio delle singole voci e fasi.

Allegati al presente protocollo:

- 1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- 2) Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- 3) Istanza di liquidazione del difensore di persona ammessa al patrocinio - da tabella
- 4) Istanza di liquidazione del difensore di persona ammessa al patrocinio - in deroga
- 5) Istanza di liquidazione del difensore di persona insolubile - da tabella
- 6) Istanza di liquidazione del difensore di persona insolubile con rimborso forfettario - da tabella
- 7) Istanza di liquidazione del difensore di persona insolubile - in deroga
- 8) Istanza di liquidazione del difensore di persona insolubile con rimborso forfettario - in deroga
- 9) Istanza di liquidazione del difensore di persona irreperibile - da tabella
- 10) Istanza di liquidazione del difensore di persona irreperibile - in deroga
- 11) Tabella di liquidazione degli importi ante DM 147/02 lettere da A a F
- 12) Modelli liquidazione GIP ante DM 147/02 lettere da A.1 a A.12
- 13) Modelli liquidazione GUP ante DM 147/02 lettere da B.1 a B.11
- 14) Modelli liquidazione GdP ante DM 147/02 lettere da C.1 a C.12
- 15) Modelli liquidazione tribunale monocratico ante DM 147/02 lettere da D.1 a D.9
- 16) Modelli liquidazione tribunale collegiale ante DM 147/02 lettere da E.1 a E.8
- 17) Modelli liquidazione Assise ante DM 147/02 lettere da F.1 a F.8
- 18) Tabella di liquidazione degli importi post DM 147/02 lettere da AA a FF
- 19) Modelli liquidazione GIP post DM 147/02 lettere da AA.1 a AA.12
- 20) Modelli liquidazione GUP post DM 147/02 lettere da BB.1 a BB.11
- 21) Modelli liquidazione GdP post DM 147/02 lettere da CC.1 a CC.12
- 22) Modelli liquidazione tribunale monocratico post DM 147/02 lettere da DD.1 a DD.9
- 23) Modelli liquidazione tribunale collegiale post DM 147/02 lettere da EE.1 a EE.8

- 24) Modelli liquidazione Assise post DM 147/02 lettere da FF.1 a FF.8
- 25) Modelli liquidazione in deroga alle tabelle
- 26) Istanza di liquidazione difensore di parte civile ammessa al patrocinio
- 27) Istanza di liquidazione del difensore di persona ammessa al patrocinio GdP ex art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/98

Alessandria, 20 dicembre 2022

Dott. Antonio Marozzo
Presidente del Tribunale di Alessandria

Dott. Enrico Luigi Tito Cieri
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria

Avv. Paolo Ponzio
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria

Avv. Roberto Cavallone
Presidente della Camera Penale di Alessandria